

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 1-15 aprile 2023 – Focus sulla riforma dello sport

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 1° al 15 aprile 2023 non ci sono scadenze di rilievo, pertanto sono da segnalare solo le consuete scadenze della prima metà del mese.

Tra queste si citano le seguenti:

- il termine, fissato al 1° del mese, per l'obbligo (inizio o cessazione) per la tenuta delle scritture di magazzino;

- il versamento del PREU fissato al 13 del mese;

- l'annotazione, entro il 15 del mese, dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di marzo da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

Per questi enti si segnalano importanti novità in arrivo con la riforma dello sport di cui al D.Lgs. n. 36/2021.

1	SABATO	Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell'obbligo di tenuta
	SCRITTURE CONTABILI	<p>Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p>Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono <i>non</i> essere tenute a partire <i>da questo mese</i>, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p>Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo <i>scorso mese</i>, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.</p>
	SCRITTURE CONTABILI	Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell'obbligo di tenuta
		<p>Attività - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non</p>

	<p>coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00.</p> <p>Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>
--	---

13	GIOVEDÌ	Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
	TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Attività - Versamento della seconda rata del II periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del tributo dovuto per il VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p>Modalità - Il versamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24 esclusivamente in via telematica.</p>

15	SABATO	Comunicazione contanti superiori 10.000 euro
	COMUNICAZIONE	<p>Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p> <p>Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p>
	IVA	Fatturazione differita
		<p>Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di marzo e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p>Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>
	IVA	Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00
		<p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Associazioni sportive dilettantistiche - Registrazioni contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di marzo.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>

SCADENZE AGGIORNATE AL 27 MARZO 2023

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Associazioni sportive dilettantistiche – Le novità sulla riforma dello sport

Le associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 400.000 possono optare per un regime agevolativo relativamente all'IVA e alle imposte sui redditi. In tal caso, devono annotare l'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese precedente entro il 15 del mese successivo. In materia, però, ci sono importanti novità con la riforma dello sport (D.Lgs. n. 36/2021).

Regime agevolato

Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che **svolgono attività sportive dilettantistiche** e che **nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 400.000** possono optare per un regime agevolativo relativamente all'IVA e alle imposte sui redditi (art. 2, Legge n. 398/1991).

In particolare, il reddito imponibile viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il **coefficiente di redditività nella misura del 3%**, tenendo comunque conto di alcune differenze a seconda che si tratti di associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD).

In particolare, per le ASD, ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre distintamente determinare le varie categorie reddituali e conseguentemente, al reddito d'impresa - calcolato applicando il coefficiente di redditività del 3% ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali ed aggiungendo a tale importo forfettizzato le plusvalenze patrimoniali - vanno sommati i redditi fondiari, di capitale e diversi.

Le SSD, invece, applicano il coefficiente di redditività del 3% su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo, escluse le plusvalenze patrimoniali.

Al reddito così determinato si aggiunge l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

Opzione per il regime agevolato

Per l'esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime agevolativo, si applicano le seguenti regole:

- i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono **aver conseguito nell'anno solare precedente proventi non superiori a 400.000 euro**;
- i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad esempio 1° luglio - 30 giugno) devono aver conseguito proventi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente (1° luglio - 30 giugno);

- i **soggetti di nuova costituzione**, qualora ritengano di conseguire nel medesimo periodo d'imposta proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 400.000 euro.

Nel caso di superamento del limite di proventi commerciali di 400.000 euro nel corso dell'ultimo mese del periodo d'imposta, il regime agevolativo si applica per tutto il periodo d'imposta in cui è avvenuto il superamento del suddetto limite.

Con riferimento, invece, all'intero periodo d'imposta successivo, l'ente deve applicare, ai fini IRES e IVA, le regole generali, sia con riguardo alla determinazione dell'imposta sia ai fini degli adempimenti fiscali.

Esoneri e obblighi contabili

Le ASD in regime agevolato sono esonerate dalla:

- tenuta delle scritture contabili;
- fatturazione (tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie) e registrazione;
- certificazione dei corrispettivi;
- dichiarazione IVA.

Sono, però, previsti alcuni adempimenti e precisamente:

- conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto;
- annotazione, entro il giorno 15 del mese successivo, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente;
- effettuazione del versamento trimestrale dell'IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- annotazione distinta nel Modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997, dei proventi che non costituiscono reddito imponibile, delle plusvalenze patrimoniali, nonché delle operazioni intracomunitarie.

Annotazione dei corrispettivi

Come appena accennato, le ASD in regime agevolato devono annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (va utilizzato il Modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato).



Attenzione

La **mancata annotazione** entro il giorno 15 del mese successivo, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997, non fa decadere il regime agevolato, sempre che l'associazione sia in grado di dimostrare con i documenti contabili la sussistenza dei requisiti di legge (circolare 24 aprile 2013, n. 9/E).

Inoltre, non si decade dall'agevolazione se, pur non tenendo il registro di cui al D.M. 11 febbraio 1997, in sede di accertamento, l'ente è in grado di fornire tutti i riscontri contabili, quali fatture, ricevute,

scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'IVA (circolare 1° agosto 2018, n. 18/E).

Agevolazioni fiscali con la Riforma dello sport

Con il decreto di riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici (art. 12, D.Lgs. n. 36/2021), è previsto che sui **contributi** erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche **non si applica la ritenuta del 4% a titolo di acconto** (art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973).

Gli **atti costitutivi e di trasformazione** delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'**imposta di registro in misura fissa**.

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.